



COMUNE DI TRICHIANA
 PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48**

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

~~~~~

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala consiliare di Trichiana, è riunito in **prima convocazione** e in **sessione ordinaria** il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	DA CANAL Fiorenza	X		8.	ROSSET Secondo	X	
2.	FRANCO Gianluca	X		9.	TRINCERI Calogero Matteo	X	
3.	REOLON Michele	X		10.	CAVALLET Giorgio	X	
4.	BERNARD David	X		11.	CERENTIN Alessia	X	
5.	CAPRARO Giorgio	X		12.	CESCA Matteo	X	
6.	DANIELI Elisa	X		13.	ROSSET Tamara		X
7.	D'ALPAOS Lara	X					

Presiede il Sindaco sig. **DA CANAL Fiorenza**

Partecipa il Segretario Comunale dott. **FLORIDIA Fabrizio** con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Il **Sindaco** espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il **Sindaco** apre la discussione.

Nessuno chiede di intervenire, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 22.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019;

Richiamata, la DCC n. 8 del 10.04.2017 ad oggetto "D. Lgs. n. 118 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2018 - 2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 10.04.2017 ad oggetto "D.lgs. 23/06/2011 n. 118 - Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati" dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 07/12/2017 ad oggetto "D.lgs. 23/06/2011 n. 118 – approvazione schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati" dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei servizi indivisibili erogati dai Comuni, a carico si del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19/05/2014 è stato istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 01.01.2014 ed è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tasi – componente dell'Imposta Unica Comunale;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2014 sono state determinate le aliquote per l'applicazione della Tasi per l'anno 2014;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 08/09/2014 è stato riapprovato il Regolamento per l'applicazione della Tasi;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 08/09/2014 sono state rideterminate le aliquote per l'applicazione della Tasi per l'esercizio 2014;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 10/04/2017 sono state approvate e confermate le aliquote per l'applicazione della Tasi per l'esercizio 2017;

Rilevato che in base alla a Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1^ gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con il suddetto comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della Tasi, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI determinate dal Comune, non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale;

RILEVATO che l'art.1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i. ha previsto che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ...omissis.... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

CONSIDERATO che tale sospensione è comunque prevista anche per l'anno 2018 all'interno del disegno di legge di bilancio n.2960 in fase di approvazione presso il Parlamento;

Visto:

- L'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, prevede che "*il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione*";
- L'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, prevede che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".
- L'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 pubblicato in G.U. n. 285 del 06.12.2017 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2018;

Dato atto che, ai sensi dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che l'efficacia delle deliberazioni è subordinata all'invio in forma telematica mediante l'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la loro pubblicazione;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del c.682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Precisato che l'art. 3 del vigente Regolamento Tasi prevede che con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che i costi dei servizi indivisibili, individuati ai sensi del predetto art. 3 del vigente Regolamento, sono quantificati per il 2018 in € 1.327.076,35 in base alle previsioni di spesa e di entrata indicate nello schema di bilancio approvato con deliberazione della Giunta n.149 del 07.12.2017 come meglio di seguito specificato:

Servizi scolastici: € 618.827,25;
Servizio biblioteca e cultura: € 77.116,26;
Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione: € 96.000;
Servizio polizia locale: € 97.900;
Settore sociale - servizi diversi alla persona: € 437.232,84;
TOTALE SPESA € 1.327.076,35

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI di €. 325.000,00 per l'esercizio 2018;

Preso atto che:

- l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedono che, a partire dall'anno 2015, "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" e che Il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;
- il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a seguito dell'introduzione delle suddette novità legislative;

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote approvate con delibera del C.C. n. 3 del 10/04/2017 assicurando l'equilibrio di bilancio e con la precisazione che l'applicazione delle stesse produce un introito complessivo stimato in € 325.000,00;

Casistica degli immobili	Aliquota TASI
Abitazioni principali (escluse A1,A8,A9) e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)	Esente ai sensi L. 208/2015
Abitazioni principali A1,A8,A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011	esenti
Altri fabbricati	2,50‰
aree fabbricabili	2,50‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	2,50‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni	esenti
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di Belluno)	esenti
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale d'uso o di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 9 regolamento IMU)	esenti

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto il vigente Statuto comunale;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON VOTI espressi in forma palese, favorevoli 9 e contrari 3 (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca e Alessia Cerentin);

DELIBERA

1. di confermare ed approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell'Imposta Unica Comunale, già applicate negli anni 2014-2015-2016-2017:

Casistica degli immobili	Aliquota TASI
Abitazioni principali (escluse A1,A8,A9) e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)	Esente ai sensi L. 208/2015
Abitazioni principali A1,A8,A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011	esenti
Altri fabbricati	2,50‰
aree fabbricabili	2,50‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	2,50‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni	esenti
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di Belluno)	esenti
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale d'uso o di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 9 regolamento IMU)	esenti

2. di dare comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet del Comune ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Successivamente con separata votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca e Alessia Cerentin); immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

A) ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

B) ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra Rag. Paola Cassandra - Servizio Economico - Finanziario e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso l'Ufficio TRIBUTI ubicato in P.zza Toni Merlin n.1 a Trichiana (BL).

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.**

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell'archivio digitale, è stato richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il seguente esito:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Paola Cassandra
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell'archivio digitale, è stato richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il seguente esito:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Paola Cassandra
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue.

IL PRESIDENTE
Da Canal Fiorenza
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FLORIDIA Fabrizio
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.